

N.ro 333 / X

Relazione illustrativa.

L'agricoltura contadina si basa sulla figura storica del contadino che svolge il suo lavoro applicando conoscenze e saperi di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale. Questo metodo si fonda su due aspetti fondamentali : riproduzione dei mezzi di produzione (terra, sementi, razze animali autoctone) e tutela della biodiversità locale, da queste buone pratiche ne deriva quel valore aggiunto che contraddistingue il modello contadino dal modello agroindustriale.

Oltre che ad una figura storica oggi questo modello può essere paragonato ad una concezione di resistenza di una pratica sociale che fronteggia i modelli di agricoltura industrializzati.

Il settore agricolo ha subito con l'avvento della rivoluzione verde un processo di industrializzazione fondato sui liberi mercati, sull'accumulazione di profitto e sul modello di produzione intensiva grazie all'introduzione di tecniche agrochimiche. Questa rivoluzione subita del settore agricolo ha provocato una pressione sui sistemi locali e regionali di produzione alimentare oltre che sui costi e ricavi, provocando così la marginalizzazione delle aziende medio/piccole.

In Calabria con l'avvento della modernizzazione agricola ad essere emarginate sono state soprattutto le aree interne dove intere comunità si sono trasferite nelle zone maggiormente industrializzate. Il tipo di agricoltura che caratterizza questi territori è basato sulla multifunzionalità dove aziende di piccole dimensioni potrebbero trovare un ulteriore fonte di reddito dalla prima trasformazione dei prodotti aziendale senza avere dei costi e o effettuare degli investimenti che non sarebbero sopportabili dal fragile tessuto imprenditoriale.

Le aziende che si rifanno al modello contadino sono di piccola scala, riconducibili ad una conduzione familiare, inserite nell'agrosistema locale dove la produzione è destinata all'autoconsumo o alla trasformazione nelle strutture locali per la successiva vendita diretta.

In Calabria, più che nel resto del paese troviamo principalmente piccole aziende con una media di circa 5,13 ha che contribuiscono in modo importante alla produzione interna ma, a causa della ridotta superficie, trovano difficoltà ad interfacciarsi con i mercati subendo così una forte compressione della redditività aziendale. La presente proposta di legge opera nel quadro dei principi fissati dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e n. 853/2004 del 29 aprile 2004, oltre che di tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti al fine di ottenere prodotti sicuri.

Sono fatte salve, quindi, le norme specifiche di settore.

Le stesse piccole realtà di dimensione contadina contribuiscono, inoltre, alla difesa della campagna, delle zone montane altrimenti abbandonate e alla valorizzazione del paesaggio agricolo nel suo complesso.

L'obiettivo è quello di tutelare, sostenere e diversificare le piccole produzioni agricole e locali in analogia a quanto previsto con la legge regionale n. 15 del 2009 e del regolamento regionale n. 8 del 2013 in materia di ittiturismo e pesca turismo nonché di conservare e preservare le tradizioni gastronomiche tipiche dei vari territori.

Non appare inutile sottolineare l'importanza dell'agricoltura su piccola scala il cui basso impatto ambientale consente colture diversificate ed un basso impiego di prodotti chimici e di pesticidi strettamente connessi ad una ragionevole riduzione di consumo di petrolio.

Solo a fini esemplificativi e si citano le positive esperienze dei bio distretti o dei GAS.

Normativa di riferimento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

D.Lgs. 18.05.2001 n.228

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i..

L.r. Toscana n. 12 del 2018

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 19492 del 24-04-18

Classificazione.....02-05.....

Proposta di legge n°

Relazione tecnico finanziaria

Come enunciato nell'art. 9, la presente p.l. non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale ed ha mera natura ordinamentale per i motivi di seguito meglio specificati.

Come si evince, infatti, dall'articolato della proposta di legge in questione (che detta disposizioni dirette a sostenere e preservare le piccole produzioni agricole e locali, ad agevolare la lavorazione, trasformazione ed confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale) risulta che per le attività ivi previste la Regione non interviene né con contributi finanziari né con l'introduzione di nuovi capitoli di bilancio, ponendosi come obiettivo quello di rispettare ed operare nel quadro dei principi fissati dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e n. 853/2004 del 29 aprile 2004, oltre che di tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti al fine di ottenere prodotti sicuri.


Le attività amministrative, autorizzative e di controllo previste sono già istituzionalmente svolte dalle ASP e dai Comuni tramite i propri sportelli SUAP.

La Regione, in qualità di organo legislativo, si adopera al fine di normare positivamente una parte dell'ordinamento giuridico al fine di offrire e creare la possibilità di crescita economica a piccole aziende già esistenti consentendogli di lavorare, trasformare, confezionare e vendere i prodotti di esclusiva provenienza aziendale.

Anche per quanto attiene la lavorazione dei prodotti o le caratteristiche strutturali o igieniche dei locali di lavorazione, la Regione non prevede alcuna spesa a carico del bilancio regionale poiché le attività interessate fanno capo ad altri organismi ed enti pubblici a ciò già deputati.

Mauro D'Acri

Consigliere regionale



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale “Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli primari di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita.”

”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.
Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0

Relazione tecnico finanziaria

Come enunciato nell’art. 9, la presente p.l. non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale ed ha mera natura ordinamentale per i motivi di seguito meglio specificati.

Come si evince, infatti, dall’articolato della proposta di legge in questione (che detta disposizioni dirette a sostenere e preservare le piccole produzioni agricole e locali, ad agevolare la lavorazione, trasformazione ed confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale) risulta che per le attività ivi previste la Regione non interviene ne con contributi finanziari ne con l’introduzione di nuovi capitoli di bilancio, ponendosi come obiettivo quello di rispettare ed operare nel quadro dei principi fissati dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e n. 853/2004 del 29 aprile 2004, oltre che di tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti al fine di ottenere prodotti sicuri.

Le attività amministrative, autorizzative e di controllo previste sono già istituzionalmente svolte dalle ASP e dai Comuni tramite i propri sportelli SUAP.

La Regione, in qualità di organo legislativo, si adopera al fine di normare positivamente una parte dell’ordinamento giuridico al fine di offrire e creare la possibilità di crescita economica a piccole aziende già esistenti consentendogli di lavorare, trasformare, confezionare e vendere i prodotti di esclusiva provenienza aziendale.

Anche per quanto attiene la lavorazione dei prodotti o le caratteristiche strutturali o igieniche dei locali di lavorazione, la Regione non prevede alcuna spesa a carico del bilancio regionale poiché le attività interessate fanno capo ad altri organismi ed enti pubblici a ciò già deputati.

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.


Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
/	/	/	/	
Totale				/

Mauro DAcri
Consigliere regionale


Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli primari di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita.

Art. 1 Destinatari

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

- a) imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 c.c.;
- c) agricoltori iscritti alla CCIAA;
- d) cooperative agricole che utilizzano esclusivamente il lavoro e i prodotti dei propri soci lavoratori;
- e) reti d'impresa costituite esclusivamente dai soggetti di cui sopra.

Art. 2 Obiettivi

1. La presente legge detta disposizioni dirette a sostenere e preservare le piccole produzioni agricole e locali, ad agevolare la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale destinati alle degustazione effettuate presso l'azienda e alla vendita diretta al consumatore finale con le modalità previste dal D.Lgs. 18.05.2001 n.228.

Art. 3 Avvio dell'attività

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 4, sono soggette al rispetto della normativa in materia sanitaria (attuativa del Regolamento di attuazione del regolamento "CE" n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento "CE" n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), da presentare ai competenti uffici S.U.A.P. (sportello unico attività produttive) in cui ha sede legale l'impresa o presso gli Uffici S.U.A.P. ove ha sede operativa l'impresa.

2. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, da effettuare tramite S.C.I.A. da presentare al S.U.A.P. competente per territorio, si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 4 Prodotti

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dovranno riguardare prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale.
2. Sono ammessi prodotti extra aziendali (esempio: sale, zucchero, olio, aceto e simili) se tradizionalmente usati a fini conservativi.

Art. 5 Locali per la lavorazione e requisiti delle strutture.

1. Le attività di cui all'articolo 4 comma 1, possono essere svolte presso i locali della propria azienda o abitazione.
2. Le caratteristiche edilizie dei locali di cui al comma precedente devono rispettare quanto previsto dalla normativa per gli edifici ad uso residenziale del comune in cui ha sede l'impresa anche tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici.
3. La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 dell'art. 4 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso pur nel rispetto dell'attestazione di agibilità di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i..
4. Per attività inerenti i prodotti di cui all'articolo 4, può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento di cui all'articolo 7 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso ordinario del locale.
5. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature sono specificati con il regolamento di cui all'articolo 7, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.

Art. 6 Condizioni di utilizzo del locale di lavorazione

1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 4 è consentito utilizzare uno stesso locale, nel rispetto del piano di autocontrollo di cui all'articolo 7 e, comunque, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) le attività sono effettuate in tempi diversi ed intervallate da operazioni di pulizia e disinfezione, in modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
- b) le tempistiche e le modalità di preparazione e separazione degli alimenti rispettino le indicazioni sulle norme igienico sanitarie.

Art. 7 Regolamento di attuazione e Autocontrollo .

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana :

- a) Il regolamento di attuazione della presente legge con cui sono definiti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004 e 853/2004.
- b) Le linee guida relative alle procedure di autocontrollo secondo le modalità previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.

Art. 8 Sanzioni

1. Chiunque non effettui la notifica di cui all'articolo 3, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/ CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).
2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali o le regole inerenti la modalità di presentazione della S.C.I.A., definiti nel regolamento di cui all'articolo 7 comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa stabilita dalla legge.

Art. 9

Clausola d'invarianza.

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

